OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2020 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto di nomina dei responsabili disposto dal Sindaco a norma dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni.

Accertate le proprie competenze e inteso dover determinare in ordine all’argomento in oggetto, espone quanto segue:

**VISTI**

- il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori […]*”;

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;

- la disposizione citata contiene l’esplicito riferimento all’intero “*ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*”, che determina l’inclusione fra le attività oggetto delle competenze regolatorie dell’Autorità di tutte quelle riconducibili al concetto normativo di gestione dei rifiuti urbani ovvero “*la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario*”, restando, al riguardo, irrilevante la natura giuridica del soggetto esercente il servizio e il relativo titolo autorizzativo;

- inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:

* predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” (lett. f);

- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);

- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i).

**VISTA** la delibera di ARERA n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021”;

**CONSIDERATO CHE**

- l’Autorità ha indicato, quali soggetti tenuti agli adempimenti prescritti nel MTR, il gestore quale “soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia” nonché l’Ente territorialmente competente ovvero “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente” (comma 1.1 del MTR);

- in particolare, l’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione prevedendo che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 6.1);

- il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli  atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2);

**DATO ATTO** che l’articolo 1 della deliberazione n.443/2019 prevede che il perimetro gestionale assoggettato al Metodo Tariffario Rifiuti, allegato alla stessa delibera, sia uniforme su tutto il territorio nazionale e che includa, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, i seguenti servizi:

* lo spazzamento e il lavaggio delle strade;
* la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
* il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
* la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti.

Sono altresì inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi della raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali (articolo 7 del MTR allegato alla deliberazione n.443).

L’Autorità definisce come “Attività esterne al ciclo integrato dei Rifiuti Urbani” tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, non possano essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fra le attività esterne sono comprese in particolare:

* raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; ai fini della determinazione dei corrispettivi, tuttavia, la micro-raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU laddove essa fosse stata già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del provvedimento (31 ottobre 2019);
* derattizzazione;
* disinfestazione zanzare;
* spazzamento e sgombero della neve;
* cancellazione scritte vandaliche;
* defissione di manifesti abusivi;
* gestione dei servizi igienici pubblici;
* gestione del verde pubblico;
* manutenzione delle fontane.

**VISTA** la Deliberazione 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF secondo la quale, laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF;

**CONSIDERATO** che è necessario predisporre il PEF relativo ai servizi svolti direttamente dal Comune in economia;

**DETERMINA DI**

- Approvare il PEF del servizio gestione rifiuti (documento allegato A al presente atto) relativo ai servizi svolti direttamente in economia dal Comune, corredato dalla prevista relazione accompagnatoria (documento allegato B al presente atto).

Il Responsabile Servizio